



Comune di Lecco

N. 124 Reg. Ord.

DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ED ALIMENTI FORNITI IN BOTTIGLIE DI VETRO E SIMILI O LATTINE/CONTENITORI DI VETRO VARI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NAMELESS FESTIVAL MUSICAL" PREVISTA PER I GIORNI 31.05.2014 - 01.06.2014 - 02.06.2014 IN LOCALITA' BIONE

IL SINDACO

Accertato che nelle date 31.05.2014 - 01.06.2014 - 02.06.2014, in località Bione nella zona interessata alla manifestazione denominata "Nameless Festival Musical", è prevista un'affluenza di circa 3.500 partecipanti;

Considerato che l'affluenza di pubblico nella località Bione, nelle giornate suddette, comporterà e determinerà significativi aumenti di presenze nella località, con il correlato incremento delle possibilità di rischio di compromissione della sicurezza urbana e della pubblica incolumità;

Considerati il fenomeno di rischio per la pubblica incolumità, la sicurezza urbana e il decoro ambientale, che hanno attribuito carattere di emergenza e di urgenza per il serio e tangibile rischio per la pubblica incolumità e lo stato dei luoghi e dell'ambiente;

Rilevato la costante e diffusa attitudine ad eccedere nel consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro e simili da parte di alcune fasce della popolazione giovanile soprattutto durante i fine settimana e durante le citate e simili manifestazioni, in occasione degli intrattenimenti musicali, danzanti e spettacoli vari organizzati sul territorio, con la concreta possibilità di provocare risse, tafferugli ed incidenti stradali spesso documentati dalle cronache locali per gli oggetti in vetro utilizzati a tale scopo;

Viste, tra l'altro, le disposizioni introdotte dall'art. 6 comma 2 - quinquies del D.L. 117/2007, convertito con modificazioni dalla L. 160/2007;

Considerato l'urgente necessità di intervenire nella prima contingibile occasione di insorgenza di fenomeni di disordine, rischiosi per la sicurezza pubblica ed il degrado urbano ed ambientale, causati dal consumo di alimenti e bevande e dal conseguente abbandono diffuso e generalizzato dei relativi contenitori in vetro e simili, pericolosi per l'incolumità pubblica, quali bottiglie di vetro, piatti e lattine, che possono essere trasformati in oggetti contundenti atti ad offendere le persone ed a danneggiare beni pubblici e privati, nella zona sopra indicata, che sarà notevolmente frequentata durante la citata manifestazione nei giorni suddetti;

Reputato necessario pervenire ad una disciplina delle attività e dei servizi in grado di garantire qualità, ordine e sicurezza anche attraverso la previsione del divieto di vendita, somministrazione e consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro e simili o lattine nell'ambito di tale manifestazione al fine di prevenire e contrastare tale fenomeno e garantire nel contempo il non



Comune di Lecco

insorgere di riflessi negativi, anche riguardo all'immagine sulla località interessata alla manifestazione, che in tale circostanza è esposta al concreto rischio di determinare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana e la pubblica incolumità;

Considerate le caratteristiche della manifestazione giovanile di cui trattasi che reca con sé l'inevitabile carica di entusiasmo, esuberanza ed impetuosità, da temperare e conciliare, però, con le esigenze di sicurezza dei cittadini, nonché di decoro urbano ed ambientale del territorio;

Evidenziato come stante la notevole concentrazione e permanenza di moltissime persone, soprattutto giovani che spesso vi consumano pasti e bevande, abbandonando poi a caso e spesso in frantumi, bottiglie, lattine ed altri contenitori di plastica, vetro, cartone, etc.;

Considerato che i fenomeni descritti sono causa di gravi danni al decoro urbano, provocando di conseguenza degrado ambientale e problematiche legate alla tutela dell'incolumità delle persone, nonché alla sicurezza urbana;

Rilevato, altresì, che l'articolo 689 del codice penale sanziona gli esercenti pubblici che somministrano bevande alcoliche a minori od infermi di mente, mentre l'articolo 691 del codice penale sanziona, anche con la pena accessoria della sospensione dell'attività, il pubblico esercente che somministra bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza, consentendo, di fatto, la collaborazione dei pubblici esercenti nel controllo dei fenomeni legati all'abuso di bevande alcoliche in quanto li obbliga a negare la somministrazione di alcolici a chi ne ha assunti in maniera eccessiva;

Attesa la volontà dell'Amministrazione Comunale di assicurare una fruizione del territorio consapevole e decorosa, in grado di garantire condizioni di sicurezza riguardo al notevole numero di partecipanti alla suddetta manifestazione;

Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra esposto, emanare un provvedimento a carattere temporaneo e circoscrivibile a periodi ben definiti, limitato alle tre giornate della manifestazione nei giorni 31.05.2014 - 01.06.2014 - 02.06.2014, da ritenersi contingibile ed urgente al fine di prevenire e contrastare i concreti rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, prevedendo nell'area interessata alla manifestazione:

- il divieto assoluto di consumo di alimenti e bevande in qualsiasi contenitore di vetro e simili o lattine;
- il divieto di vendita, somministrazione e consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro e simili o lattine nell'ambito dei pubblici esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande posizionati durante la manifestazione, meglio sopra specificata;



Comune di Lecco

Visti gli artt. 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che detta “Norme in materia ambientale”;

Visto l’art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008 convertito dalla L. 125/2008, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

Visto altresì l’art. 54, comma 9, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 8 del D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito dalla L. 17/12/2010, n. 217, recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza”, che attribuisce al Prefetto di disporre, ove le ritenga necessarie, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di Polizia;

Visto il D.M. del 5/8/08 del Ministero dell’Interno “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione”;

Informato il Prefetto ai sensi dell’art. 54, 4° comma del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni:

ORDINA

nei giorni 31.05.2014 – 01.06.2014 - 02.06.2014 in località Bione, nella zona interessata alla manifestazione denominata “Nameless Festival Musical” e vie limitrofe, l’assoluto divieto di consumo all’aperto di bevande alcoliche ovvero di bevande e di alimenti contenuti in bottiglie di vetro e simili o lattine ed altri contenitori di vetro vari atti ad offendere, per evitare l’insorgere di fenomeni di intolleranza e mancato rispetto delle persone e dei luoghi.

Tali disposizioni non si applicano a coloro i quali consumano all’interno dei pubblici esercizi, in sede fissa, ubicati nelle rispettive aree di pertinenza autorizzate, che si trovano nella zona sopra individuata.

Durante l’intero periodo della manifestazione presso gli esercizi di somministrazione a carattere temporaneo, posizionati nell’area interessata e nelle zone limitrofe alla manifestazione, è vietata la vendita e la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande attraverso l’utilizzo di bottiglie, bicchieri, altri contenitori di vetro o lattine.

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di 50 euro.



Comune di Lecco

AVVISA

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal 30.05.2013 e sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e mediante l'affissione nelle aree limitrofe, oggetto della manifestazione, e all'entrata principale d'accesso riservata alla manifestazione denominata "Nameless Festival Musical".

Ai sensi della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Sportello Unico Attività Produttive – Dott. Flavio Polano.

DA' ATTO

che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/ 2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito dalla L. n. 125 del 24/07/2008 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", il presente provvedimento è stato comunicato al Prefetto di Lecco, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- 1) Signor Prefetto
- 2) Signor Questore
- 3) Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di lecco
- 4) Comando Provinciale della Guardia di Finanza
- 5) Comando Polizia Locale di Lecco
- 6) Comando Polizia Provinciale di Lecco

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione del D.P.R. nr. 1199/71, entro il termine di 120 giorni.

Lecco, 30 maggio 2014

F.to Il Sindaco
Virginio Brivio